



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI TERNI  
SEZIONE LAVORO**

in persona del giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al numero **298** del registro generale dell'anno **2017** promossa  
DA

██████████ elettivamente domiciliato in Terni, Corso del Popolo n.101,  
presso lo studio dell'Avv.to Gabriella Caponi che la rappresenta e difende giusta delega  
rilasciata in calce al ricorso.

**RICORRENTE**

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
– UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA**, in persona del legale  
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in Perugia, via degli Uffici n.14  
presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia che li rappresenta e difende ex  
lege

**RESISTENTE**

**OGGETTO:** retribuzione

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso depositato in data 12 aprile 2017 parte ricorrente premetteva: - di essere docente a tempo indeterminato di "laboratorio di fisica e fisica applicata" presso l'Istituto Tecnico Tecnologico L. Allievi - A.da Sangallo con completamento orario (5 ore settimanali) presso l'istituto I.P.S.I.A. S. Pertini di Terni; - di aver frequentato nel mese di giugno 2016, su espressa disposizione della sua Dirigente Scolastica, un corso di formazione sulla sicurezza, della durata di dodici ore, presso l'I.P.S.I.A S. Pertini; - che tale corso, distribuito su tre giorni (28,29 e 30 giugno) si è svolto in orario pomeridiano, al di fuori dell'orario di lavoro; - di aver richiesto alla Dirigente Scolastica



il pagamento delle ore impiegate nella frequenza al corso, ritenendo trattarsi di corso organizzato fuori dell'orario di lavoro, richiamando il proprio Piano annuale attività docenti, inoltrato in data 26.10.2015 contenente la programmazione delle 11 ore destinate alle attività funzionali all'insegnamento (proporzionalmente allo spezzone di cattedra presso l'IPSIA).

Sosteneva di aver diritto alla retribuzione per le ore in cui era stato impegnato in attività di formazione ai sensi dell'art. 37 comma 12 del D. L.vo n. 81/2008, da qualificarsi come ore di lavoro aggiuntive rispetto a quelle contrattualmente previste, sull'assunto che gli obblighi di servizio del personale docente sono costituiti solo ed esclusivamente dalle attività di insegnamento (art. 28 del CCNL 2006-2009 tuttora vigente) e dalle attività funzionali all'insegnamento (art. 29 del CCNL) che sono state programmate dai competenti organi ed inserite nel piano annuale delle attività ai sensi del comma 4 dell'art. 28 del CCNL 2006/09

Deduceva, altresì, che non rientrando la formazione dei lavoratori sulla sicurezza nell'ambito dell'art. 29 citato, riguardando quest'ultimo solo le attività funzionali all'insegnamento, alle modalità di svolgimento della formazione sulla sicurezza dei lavoratori si deve applicare quanto previsto nell'art. 76 (Tutela della salute nell'ambiente di lavoro - capo VII del CCNL) secondo il quale "per quanto non previsto dal presente capo si fa esplicito riferimento al D.lgs. n. 626/1994, al D. lgs. n. 242/1996, al CCNQ del 7 maggio 1996 ed alla legislazione in materia di salute e sicurezza" oggi comma 12 dell'art. 37 del D.lgs. 81/2008.

Concludeva ritenendo che qualora nel Piano Annuale delle Attività elaborato dal Dirigente Scolastico e deliberato dal Collegio dei Docenti non siano state inserite le ore in cui i docenti sono impegnati nelle attività di formazione tali ore debbano qualificarsi quali ore di lavoro aggiuntive a quelle contrattualmente previste e come tali da retribuirsi.

Conveniva, pertanto, dinanzi al Tribunale di Terni, in funzione di Giudice del lavoro, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria per sentir accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della retribuzione per le ore di lavoro aggiuntive prestate per la frequenza al corso sulla sicurezza in orario pomeridiano, con condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento della somma di euro 210,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria e vittoria delle spese di lite.

Si costituivano in causa il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria deducendo l'infondatezza del ricorso ed insistendo per il rigetto della domanda.

In particolare sostenevano che: - la formazione sulla sicurezza deve obbligatoriamente essere organizzata dal datore di lavoro e la frequenza dei corsi costituisce un obbligo per il lavoratore, a norma dell'art. 37 D.Lgs. 81/2008; - non rientra nelle previsioni di cui all'art.29 CCNL citato e pertanto nei limiti ivi previsti discendendo l'obbligo della frequentazione di tale corso direttamente dalla legge.

La causa si articolava con la sola produzione documentale offerta dalle parti.

Sulle conclusioni indicate in epigrafe la causa veniva discussa e decisa come da sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato



dall'art. 53, secondo comma, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente docente assunto a tempo indeterminato avendo frequentato, su disposizione del proprio dirigente scolastico, un corso di formazione sulla sicurezza della durata di 12 ore, al di fuori dell'orario di lavoro, rivendica il diritto al compenso non rientrando la frequentazione di tale corso né nelle attività di insegnamento (art. 28 del CCNL 2006-2009 tuttora vigente) né in quelle attività funzionali all'insegnamento (art. 29 del CCNL) che sono state programmate dai competenti organi ed inserite nel piano annuale delle attività ai sensi del comma 4 dell'art. 28 del CCNL 2006/09.

L'amministrazione sostiene l'infondatezza della domanda attorea posto che l'obbligo di frequentare tali corsi sulla sicurezza discende direttamente dalla legge che impone al datore di lavoro di organizzare appositi corsi ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/2008 a nulla rilevando le previsioni di cui all'art.29 CCNL citato.

La tesi dell'Amministrazione non convince per quanto di ragione.

Il D.Lgs. n. 81/2008 (tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) introduce una novità rispetto al D.Lgs. 626/94: la partecipazione obbligatoria da parte dei lavoratori alla formazione sulla "Sicurezza" organizzata dal datore di lavoro.

Infatti, l'art. 20, comma 2, lettera h), dello stesso Decreto, afferma che il lavoratore ha l'obbligo di "h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro" il quale è tenuto ad adempiere agli obblighi di formazione, di informazione e di addestramento.

Tale formazione, ai sensi dell'art. 37 comma 12 dello stesso decreto, **deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri a carico dei lavoratori.**

Pertanto il personale della scuola non può rifiutarsi di partecipare ai Corsi di Formazione sulla Sicurezza organizzati dal Dirigente scolastico in orario di servizio, pena l'applicazione delle sanzioni previste.

Se ne inferisce che i corsi sono obbligatori se svolti durante l'orario di insegnamento, appunto come detta l'art. 37/12 del D. Lgs. n. 81/2008.

Tuttavia se il corso viene organizzato al di fuori dell'orario di insegnamento (ad es. nel pomeriggio per i docenti), come è avvenuto pacificamente nel caso che ci occupa, è necessario interrogarsi se è possibile ricondurlo alle attività funzionali all'insegnamento (40 ore) disciplinate dall'art. 29 del Contratto (Piano annuale delle attività).

Infatti nel caso in cui le suddette attività venissero, per esigenze organizzative, effettuate fuori dall'orario di servizio, mentre il personale ATA avrebbe diritto al recupero, per il personale docente, per cui non è previsto il recupero, è opportuno verificare se tali ore, possano rientrare tra le attività funzionali all'insegnamento previste dall'art. 29 del CCNL 29.11.2007.

Ad avviso di chi scrive tale inclusione è preclusa per due ordini di ragioni.



Innanzitutto la norma contrattuale testualmente dispone: “1. L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.

2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative: a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; b) alla correzione degli elaborati; c) ai rapporti individuali con le famiglie.

3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue; b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue; c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione”.

Già dalla lettera della previsione contrattuale si evince che le attività funzionali all'insegnamento, sia quelle da svolgere individualmente che collegialmente con gli altri docenti, afferiscono alla formazione culturale del docente propedeutica e strumentale allo svolgimento delle lezioni indirizzate ai discenti ed all'organizzazione delle attività satellite all'insegnamento in particolare l'informazione ed i rapporti con le famiglie e le valutazioni finali degli studenti, attività sia individuali che collettive del corpo docenti da svolgersi con il limite delle 40 ore annue la cui retribuzione è già ricompresa nello stipendio mensile.

Ciò detto non appare a chi scrive che tali attività siano indirizzate alla formazione del docente con riferimento alla sicurezza sul lavoro nella misura in cui da un lato l'espressa dicitura della norma sembra riferirsi esclusivamente ad attività didattiche in senso stretto, dall'altro esiste altra previsione nel CCNL che si occupa della tutela della salute nell'ambiente di lavoro funditus il Capo VII Tutela della Salute nell'Ambiente di lavoro art.72 e segg. dove viene disciplinata la figura del rappresentante della sicurezza e i comitati paritetici.

Tale disciplina, che accomuna ogni tipo di lavoratore, si occupa di prevenire il rischio di infortuni e/o la contrazione di malattie nell'ambiente di lavoro e per quanto non espressamente previsto nel Capo VII l'art. 76 fa esplicito rinvio al D.lgs.626/94, al D.lgs.242/96, al D.M.292/96, al D.M.382/98, al CCNQ del 7 maggio 1996 e alla legislazione in materia di igiene e sicurezza, oggi sostituito dal D.Lgs. n.81/2008 già citato che costituisce la fonte normativa in materia di formazione sulla sicurezza nell'ambiente di lavoro non potendosi ricomprendere tale attività nell'alveo della norma collettiva sopra richiamata art.29 citato.



A tutto voler concedere anche una lettura estensiva dell'art.29, comma 3 lettere a) o b), nella parte in cui si rappresenta l'attività collegiale del docente, nella fattispecie al vaglio, non consente di ricomprendervi anche la formazione del docente sulla sicurezza nell'ambiente di lavoro posto che non vi è prova che le ore dedicate a tale attività siano state imputate e/o previste nel Piano Annuale delle Attività dove vengono nel dettaglio individuate le ore (40 annuali) riservate alle attività, sia individuali che collegiali, ulteriori rispetto a quelle strictu sensu riservate alla didattica.

Infatti nel Piano Annuale delle Attività per l'anno scolastico 2015 – 2016 Istituto IPSIA (dove insegna il ricorrente) elaborato dal Dirigente Scolastico e deliberato dal Collegio docenti dove sono organizzate e scaglionate temporalmente le ore annuali supplementari all'insegnamento si individuano numerose attività (quali consigli di classe, scrutini, ricevimento genitori, riunioni dipartimentali per le scelte dei libri di testo, riunione per la designazione dei commissari per gli esami di stato, collegio docenti e consigli aggiuntivi) tutte in qualche modo collegate all'insegnamento ma non viene fatta menzione alcuna all'organizzazione dei corsi sulla sicurezza nell'ambiente di lavoro destinati al corpo docente segno che tali ore sono escluse anche dal monte orario delle attività collegiali previste in aggiunta all'insegnamento (cfr. all.to n.3 al fascicolo di parte resistente).

Alla luce delle considerazioni che precedono le ore in cui il ricorrente docente è stato impegnato nella formazione sulla sicurezza nell'ambiente di lavoro devono qualificarsi come ore di lavoro aggiuntive a quelle contrattualmente previste e pertanto devono essere retribuite.

Appare ragionevole anche il criterio di quantificazione proposto dalla parte ricorrente assumendo come parametro, in assenza di espresse previsioni contrattuali e normative in materia, l'importo del compenso orario tabellare lordo previsto dal CCNL con riferimento alle ore aggiuntive non destinate all'insegnamento (cfr. all.to n. 3 al ricorso).

L'amministrazione convenuta non ha contestato, neppure genericamente, né il quantum del compenso né tantomeno le ore prestate dal ricorrente (n.12 ore) per la formazione sulla sicurezza e pertanto deve essere condannata a corrispondere al ricorrente Moschet Silvano la somma di € 210,00 oltre gli interessi legali dal dovuto al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo tenuto conto dell'assenza di istruttoria e della semplicità delle questioni giuridiche affrontate.

#### **P.Q.M.**

disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara tenuti e condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria a versare al ricorrente, a titolo di retribuzione per le ore prestate per la partecipazione al corso di formazione sulla sicurezza la somma di € 210,00 oltre gli interessi legali dal dovuto al saldo;
- condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria al pagamento delle spese di lite in favore



Sentenza n. 84/2019 pubbl. il 20/02/2019  
RG n. 298/2017

del ricorrente che liquida in € 700,00 per compensi professionali, oltre spese  
forfettarie, IVA e CPA come per legge.

Terni, il 20 febbraio 2019

Il giudice  
Manuela Olivieri

